

STATUTO

Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins – Insieme di piu'

Art. 1. Denominazione e tipologia

È costituita una associazione denominata “**Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins – Insieme di piu' APS**”.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'associazione.

Art. 2. Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
 2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
 3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 4. Più in particolare l'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante la beneficenza, inclusa la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di:
 - utilità sociale a favore degli affetti da sindrome di Pitt Hopkins e delle loro famiglie;
 - ricerca scientifica indirizzata allo studio della sindrome di Pitt Hopkins;
 nonché di:
 - tutela dei diritti civili degli affetti da sindrome di Pitt Hopkins;
 - assistenza sociale degli affetti da sindrome di Pitt Hopkins;
 - assistenza socio-sanitaria degli affetti da sindrome di Pitt Hopkins;
- L'Associazione inoltre ha a cuore la creazione di prospettive future per persone affette dalla sindrome di Pitt-Hopkins.
5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3. Sede

L'associazione ha sede in Roma.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifiche statutarie purché all'interno del medesimo Comune, e potranno essere istituite eventuali sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4. Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è formato:

 - contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - donazioni e lasciti testamentari.

Art. 5.Soci

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono essere Soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.

Possono esser Soci:

- a. persone affette da sindrome di Pitt-Hopkins;
- b. familiari delle persone affette da sindrome di Pitt-Hopkins
- c. persone che abbiano a cuore il benessere socio-sanitario delle persone affette da sindrome di Pitt-Hopkins;
- d. medici, biologi, farmacologi, ricercatori, studiosi, personale paramedico e tutti coloro che siano in grado di contribuire allo sviluppo scientifico dell'Associazione
- e. Associazioni con finalità analoghe.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

I Soci dell'Associazione si distinguono:

1. Soci fondatori, i firmatari dell'atto costitutivo;

2. Soci speciali, le persone affette da Sindrome di Pitt Hopkins;
3. Soci ordinari, tutti coloro che aderiscono successivamente all'associazione;
4. Soci scientifici, tutti coloro che siano in grado di contribuire allo sviluppo scientifico dell'Associazione;
5. Soci istituzionali, altre Associazioni (in numero minimo di APS secondo norma di legge);
6. Soci onorari, quelle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze di ordine culturale, sociale, scientifico o finanziario nei settori di attività dell'Associazione.

Sono Soci quanti, previa domanda (qualora non maggiorenni ed emancipati la domanda sarà fatta dai genitori o dai tutori legali), vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione i Soci verseranno la quota associativa.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato non in maniera occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente

Art. 7. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo discrezionalmente trascorsi 24 mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8. La quota associativa

La quota associativa è annuale, può esser variata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non è trasferibile per atto inter vivos, né soggetta a rivalutazione. Essa è annuale, relativa all'anno solare in corso, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato. La quota associativa deve esser versata contestualmente alla prima iscrizione all'associazione o entro il primo trimestre dell'anno nel caso di rinnovo dell'iscrizione.

Il perdurare della morosità dell'associato per più di 24 mesi può esser valutato come motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci speciali ed i Soci onorari non sono tenuti a versare quota associativa.

Art. 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
- il Comitato Scientifico (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10. Assemblea

I Soci formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno (in presenza o in videoconferenza qualora deciso dal Consiglio Direttivo), entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve esser tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- alla collaborazione con altre associazioni con finalità analoghe;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- alla nomina dell'eventuale Comitato Scientifico, per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, stabilendo le mansioni dei componenti;
- all'attribuzione della qualifica di Soci Onorario;
- all'adesione ed al sostegno ad Associazioni con finalità analoghe;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Potranno essere attribuiti più incarichi ad una sola persona, con esclusione della rappresentanza legale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ciascun associato maggiorenne emancipato ha diritto ad un voto se in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 11. Delibere di modifiche allo Statuto

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto

- L'Assemblea deve essere convocata almeno 60 giorni prima di quello fissata per l'adunanza;
- sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea legalmente costituita.

Art. 12. Delega ed esercizio del diritto di voto.

- Il socio, con diritto di voto, che non possa essere presente all'Assemblea dei Soci può delegare un altro socio, con diritto di voto;
- La delega dovrà essere in forma scritta e su apposito modulo redatto dalla segreteria e corredata da copia del documento del delegante e del delegato;
- La delega potrà essere
 - o consegnata dal delegato all'apertura dei lavori dell'Assemblea dei Soci;
 - o inviata a mezzo email dal delegante alla segreteria entro l'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa.

Solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono esercitare il diritto di voto in assemblea.

Art. 13. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i Soci. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente (eventuale)
- Segretario
- Tesoriere
- Consiglieri (eventuali).

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'associazione, salvo il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13.1. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con tutta la sua squadra.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione ed attua il programma con il sostegno del Consiglio Direttivo.

Art. 13.2. Vicepresidente (eventuale)

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 13.3. Segretario

Esso ha i seguenti compiti:

- È responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione;
- È responsabile della gestione del personale;
- Sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13.4. Tesoriere

Esso ha i seguenti compiti:

- predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art. 13.5. Consiglieri (eventuali)

I consiglieri sono eletti qualora l'Assemblea lo ritenga necessario per l'attuazione del progetto.

Art. 14. Collegio dei Revisori (eventuale)

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 15. Comitato Scientifico (eventuale)

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da un numero di membri variabile da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci Scientifici con diritto di voto o tra membri appartenenti alla comunità medica e scientifica che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per la conoscenza, cura o ricerca sulla Sindrome di Pitt-Hopkins. Il membro più anziano del Comitato Scientifico ha il compito di coordinamento e di istruzione dei procedimenti. Ciascun componente del Comitato Scientifico dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

Il Comitato scientifico, su richiesta del Presidente, esprime pareri d'indirizzo sui temi di natura scientifica ed interviene nei contesti in cui sia necessario un contributo medico-scientifico dell'Associazione.

Il Comitato valuta i progetti scientifici per i quali sia stato richiesto il sostegno dell'associazione ed esprime un parere al Consiglio Direttivo. Il Comitato verifica e controlla l'andamento dei progetti scientifici sostenuti dall'associazione.

I membri del Comitato Scientifico non dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17. Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 19. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Art. 20. Norme transitorie

Il testo di Statuto approvato in data odierna entrerà in vigore immediatamente.

Il Consiglio Direttivo, attualmente in carica, si intende rinnovato per 5 anni a partire da oggi. Il Comitato Scientifico, attualmente in carica, si intende rinnovato per 6 anni a partire da oggi.

Roma, 12/06/2025

Letto, approvato e confermato dall'Assemblea dei Soci.

Indice

Art. 1.	Denominazione e tipologia.....	1
Art. 2.	Oggetto e finalità	1
Art. 3.	Sede	1
Art. 4.	Risorse economiche.....	2
Art. 5.	Soci.....	2
Art. 6.	Diritti e doveri degli associati.....	3
Art. 7.	Perdita della qualità di associato	3
Art. 8.	La quota associativa	3
Art. 9.	Organi dell'Associazione	3
Art. 10.	Assemblea.....	4
Art. 11.	Delibere di modifiche allo Statuto.....	4
Art. 12.	Delega ed esercizio del diritto di voto.	4
Art. 13.	Consiglio Direttivo	4
Art. 13.1.	Presidente	5
Art. 13.2.	Vicepresidente (eventuale).....	5
Art. 13.3.	Segretario	5
Art. 13.4.	Tesoriere.....	5
Art. 13.5.	Consiglieri (eventuali).....	5
Art. 14.	Collegio dei Revisori (eventuale).....	5
Art. 15.	Comitato Scientifico (eventuale).....	5
Art. 16.	Bilancio	6
Art. 17.	Libri sociali.....	6
Art. 18.	Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.....	6
Art. 19.	Disposizioni generali	6
Art. 20.	Entrata in vigore	6